

Quali rischi per l'esercizio abusivo della professione?



Esercizio illegittimo di un'attività condizionata all'iscrizione in un albo o elenco: reclusione, multa, interdizione, pubblicazione della sentenza.

Per esercitare una professione occorre possedere tutti i requisiti stabiliti dalla legge, soprattutto se si tratta di un lavoro altamente qualificato per il quale sono necessarie specifiche competenze acquisite dopo anni di studio. Non ci si può improvvisare medici, avvocati o ingegneri, pena il rischio di causare gravi danni ai propri assistiti. Proprio per tale ragione, l'ordinamento giuridico stabilisce sanzioni molto gravi per chi si attribuisce ingiustamente un titolo che non possiede.

Quali sono i rischi per l'esercizio abusivo della professione? Sin da subito, possiamo dire che il maggiore e principale rischio in cui incorre colui che si spaccia per un professionista qualificato è il carcere. Per la legge italiana, l'esercizio abusivo di una professione è un reato a tutti gli effetti. Ma non solo: colui che è sorpreso a praticare un mestiere senza averne i requisiti rischia anche la confisca dei beni utilizzati per l'esercizio abusivo della professione e di essere interdetto dall'eventuale professione che, invece, regolarmente svolge. Se l'argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme quali sono i rischi per chi esercita abusivamente una professione.

Esercizio abusivo della professione: quando è reato?

Per legge **[1]**, chi abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una **speciale abilitazione** dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da diecimila a cinquantamila euro.

Secondo il nostro ordinamento giuridico, dunque, non ogni esercizio abusivo di un mestiere costituisce reato, ma solo quello che riguarda professioni per le quali occorre un particolare **titolo abilitativo**. Si pensi all'avvocato, che per diventare tale deve abilitarsi superando l'esame di Stato, oppure al dentista, al medico, al notaio, all'ingegnere, all'architetto, ecc.

Al contrario, **esercitare abusivamente la professione** di elettricista o di idraulico non costituisce reato poiché per fare questi mestieri non occorre un titolo o l'iscrizione a un albo.

Esercizio abusivo della professione: com'è punito?

Come anticipato, l'esercizio abusivo della professione è punito con la **reclusione** da sei mesi a tre anni e con una multa salatissima che può giungere sino a cinquantamila euro. Ma non solo.

Secondo la legge, la **condanna per esercizio abusivo della professione** comporta:

- la **pubblicazione** della sentenza;
- la **confisca** delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato;
- nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'**interdizione** da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

In buona sostanza, oltre alla condanna alla reclusione e alla multa, la persona che

ha esercitato abusivamente una professione subirà la **pubblicazione della sentenza** (con la conseguenza che il fatto verrà reso noto), la confisca di ciò che ha usato per l'esercizio abusivo (si pensi alla poltrona da dentista e alla relativa attrezzatura, ad esempio) e l'interdizione dalla professione che, invece, si esercitava regolarmente (si pensi al geometra che si spacciava per architetto: in questo caso, il condannato verrà interdetto anche dal mestiere di geometra).

Esercizio abusivo: quand'è punito più severamente?

Esistono casi in cui la legge punisce ancor **più severamente** il fenomeno visto sinora. Si tratta dell'ipotesi in cui un professionista, regolarmente in possesso dei requisiti per svolgere il suo lavoro, spinga altre persone all'[esercizio abusivo della professione](#), magari per trarne un proprio vantaggio.

L'esempio classico è quello dell'avvocato che incita il proprio praticante a svolgere le mansioni tipiche del professionista forense abilitato, magari per favorire le sostituzioni in udienza.

Per la precisione, la legge dice che si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15mila a 75mila euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a **commettere il reato di esercizio abusivo della professione**, ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

In buona sostanza, colui che istiga alla commissione di questo reato rischia di incorrere in pene più severe di chi si macchia effettivamente dell'esercizio abusivo della professione. Inoltre, pene aumentate sono previste anche per chi dirige e **coordina** l'attività di soggetti non abilitati alla professione: si pensi al medico che impartisce direttive al proprio staff di specializzandi.

Esercizio abusivo della professione: la denuncia

L'esercizio abusivo di una professione è **reato procedibile d'ufficio**; ciò significa che chiunque può segnalare questo illecito alle forze dell'ordine, anche colui che

non ha avuto direttamente a che fare con l'autore del delitto.

Spesso, accade che le denunce siano sporte dai professionisti che subiscono l'ingiusta concorrenza di colui che si spaccia per collega: è il caso del dentista che, sapendo che un individuo privo di abilitazione ha aperto il proprio studio odontoiatrico nello stesso quartiere, provvede a sporgere **denuncia** per esercizio abusivo della professione.

Risarcimento per esercizio abusivo: si può chiedere?

Per quanto riguarda la possibilità di chiedere il **risarcimento** al finto avvocato o al falso medico, la giurisprudenza **[2]** ritiene che sia legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale intrapreso per esercizio abusivo della professione solamente il **Consiglio dell'Ordine** o altro organo rappresentativo della categoria la cui **immagine** è stata lesa dal finto professionista.

Per quanto riguarda la possibilità che il privato cittadino che si sia recato dal falso professionista possa chiedere, solamente per tale ragione, il risarcimento dei danni, deve ritenersi che non sussista un tale diritto a prescindere dal danno patito.

In altre parole, potrà costituirsi parte civile nel processo intrapreso contro colui che si è macchiato del reato di esercizio abusivo della professione solamente chi ha subito un effettivo e **concreto danno** dall'operato del falso professionista.

Si pensi a chi abbia affidato il progetto della casa a una persona che si spacciava per architetto e che, a causa della mancanza di abilitazione di questi, non solo il progetto sia stato fatto male ma anche le autorizzazioni rilasciate dal Comune siano inutili perché conferite a soggetto non legittimato a richiederle.

A prescindere dal danno subito, il professionista che si spaccia per tale non ha diritto a essere retribuito. Secondo la legge **[3]**, quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della **retribuzione**.

In pratica, ciò che il **finto professionista** ha ricevuto a titolo di compenso deve

essere restituito.